

**FSN - Bozza di modello di contratto per prestazione
nella forma della collaborazione coordinata e continuativa per amministrativo gestionale**

TRA

La Federazione/il Comitato Regionale FIDAL “ _____”, con sede a _____,
Via _____, n. ____, codice fiscale _____, nella persona del suo presidente e legale
rappresentante sig. _____, di seguito per brevità denominata Federazione/Comitato,

E

Il/La Signor/a _____, nato/a il _____, a _____
e residente a _____, Via _____, n. ____, CAP _____
codice fiscale _____, Domiciliato/a (solo se differente dalla residenza) a
_____, Via _____, n. ____, CAP _____, in seguito
denominato collaboratore,

Premesso che

a) La Federazione/il Comitato ha constatato la necessità di assicurarsi un'assistenza di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale nella forma della collaborazione coordinata e continuativa al fine di ottimizzare i risultati della gestione e dell'organizzazione amministrativa e sportiva della Federazione medesima;
b) il collaboratore ha manifestato la volontà di collaborare, solo in forma autonoma, senza vincoli di subordinazione con la Federazione/il Comitato, dichiarando di possedere la capacità professionale richiesta per la realizzazione delle finalità istituzionali realizzando la/le seguente/i attività di natura amministrativo-gestionale (barrare quale/i):

- ' attività istituzionali quali tesseramento, affiliazioni, iscrizioni gare, ecc..
- ' analisi e verifica dei flussi finanziari legati alle attività finanziarie predisponendo la relativa rappresentazione anche in termini di elaborati contabili
- ' registrazione delle operazioni istituzionali anche per mezzo di scritture contabili per la miglior rappresentazione delle attività istituzionali;

altro _____

c) non è volontà delle parti di costituire un rapporto subordinato;

d) il collaboratore ha dichiarato espressamente di essere soggetto escluso da Iva ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.P.R. 633/1972 e ss. mod., e pertanto il corrispettivo concordato non è soggetto a Iva e di non essere iscritto ad Albi professionali;

e) il collaboratore ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, con riferimento all'incarico proposto di non trovarsi in alcuna incompatibilità prevista dalle normative vigenti.

si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1) Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e forma con essa pattuizione espressa.

Art.2 - Oggetto del contratto

Il collaboratore amministrativo/gestionale si impegna a svolgere le attività le funzioni indicate in premessa.

A tal fine ha dichiarato:

di non essere un dipendente pubblico oppure

di essere un dipendente pubblico e di aver ottenuto dall'amministrazione di appartenenza l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività (ex articolo 25, comma 6, D.Lgs. 36/2021), che si allega al presente contratto (allegato n. 1) o in carenza che sia decorso il termine di silenzio assenso previsto dalla normativa vigente

L'efficacia del presente contratto, ricorrendone i presupposti, è condizionata al rilascio di attestazione di idoneità alla attività da parte del medico del lavoro.

La prestazione oggetto del presente accordo è stata concordata sulla base della disponibilità offerta dal collaboratore e comunque non sarà superiore ad un impegno di 24 ore settimanali.

Art. 3 - Qualificazione del contratto

Per espressa e consapevole volontà delle parti, il rapporto oggetto del presente contratto viene convenuto, e deve intendersi a tutti gli effetti, di natura autonoma, senza vincolo di subordinazione, ancorché continuativo e di carattere esclusivamente personale, ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del Codice di procedura civile, dell'articolo 37 del DLgs 36/2021 e dell'art. 2 del DLgs 81/2015, comma 2 lettera d).

La presente clausola rappresenta esplicita rappresentazione della volontà delle parti stipulanti.

Art. 4 - Modalità di esecuzione

Il collaboratore svolgerà la propria attività in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione, pur nel rispetto dei programmi di massima che saranno concordati con il (soggetto da individuare). Il collaboratore sarà tenuto a relazionare per iscritto – su richiesta – circa le prestazioni effettuate ed i risultati ottenuti.

Il collaboratore deve fornire personalmente la prestazione pattuita.

Il collaboratore si obbliga, inoltre:

- a) a svolgere con la massima diligenza l'incarico stesso, nel rispetto degli obiettivi perseguiti dalla Federazione/dal Comitato;
- b) ad avere la massima cura di tutti i materiali, attrezzi ecc., messi, eventualmente, a sua disposizione;
- c) operare con diligenza e professionalità rispettando le normative interne della Federazione/del Comitato, in particolare lo Statuto, i Regolamenti federali ed il Codice di Comportamento Sportivo del CONI e del Codice Etico, con obbligo di assoluta riservatezza, anche dopo la cessazione dell'incarico, circa ogni dato e notizia relativi all'attività svolta ed atleti/e coinvolti/e;
- d) A comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti della Federazione/del Comitato, evitando ogni condotta che possa porsi in contrasto con gli interessi della Federazione/del Comitato e/o comunque arrecare danno alla stessa.

Il committente si impegna a non ingerirsi nelle modalità di svolgimento della prestazione salva la possibilità di un controllo di carattere generale circa la corrispondenza della prestazione alle caratteristiche della medesima pattuite nel presente contratto.

Art. 5- Durata del contratto e facoltà di recesso

Il presente contratto viene stipulato a far data dal .../.../... e fino al .../.../...

Le parti possono prolungare per iscritto il rapporto in oggetto alle medesime condizioni.

Le parti convengono che l'apposizione del termine di cui all'articolo che precede non costituisce espressa rinuncia a risolvere anticipatamente il rapporto senza obbligo di motivazione alcuna, facoltà che anzi viene espressamente riconosciuta ai sensi dell'articolo 2237, cod. civ., a entrambe le parti che potranno esercitarla previa comunicazione scritta controfirmata per ricevuta dal destinatario.

In caso di mancata sottoscrizione del destinatario la risoluzione dovrà essere comprovata da lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione dovrà essere consegnata con preavviso di 30 giorni nel caso di risoluzione per volontà della Federazione/del Comitato e di 60 giorni se la risoluzione anticipata fosse per volere del collaboratore.

In tal caso al collaboratore saranno dovuti esclusivamente i compensi maturati fino alla data della avvenuta risoluzione essendo espressamente esclusa ogni altra forma di indennizzo, di rimborso e/o risarcimento.

Al termine dell'incarico il collaboratore dovrà riconsegnare alla Federazione/al Comitato ogni eventuale attrezzatura gli fosse stata fornita per lo svolgimento della prestazione.

Art. 6 - Sospensione del rapporto

Il rapporto si intende sospeso:

- a) per sospensione complessiva delle attività dal ...al ... oppure nelle giornate di
- b) il collaboratore non dovesse superare la visita medica di idoneità alla mansione lavorativa esercitata.

Articolo 7 – Prestazioni a carico del collaboratore

Il collaboratore dovrà dirigere personalmente le attività prestabilite e concordate con i responsabili della Federazione/del Comitato.

Il collaboratore rimarrà libero di svolgere qualsiasi altra attività, lavorativa e non, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo.

All'esclusivo fine di garantire il rispetto degli impegni assunti nei confronti della Federazione/del Comitato e, conseguentemente, il regolare svolgimento della prestazione, in caso di temporanea impossibilità personale a svolgere la prestazione richiesta, sarà a cura del Collaboratore comunicare con un periodo minimo di preavviso l'eventuale assenza una volta resa la sua disponibilità.

Articolo 8 - Compenso del Collaboratore

Per lo svolgimento di tutta l'attività è previsto un compenso di € (.....) lordi e onnicomprensivi il cui pagamento sarà effettuato con bonifico bancario entro il 30 di ogni mese.

Il Collaboratore avrà diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla gestione separata Inps di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, secondo la relativa disciplina previdenziale e con aliquota calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro. In base alla normativa vigente.

A tal fine il Collaboratore dichiara **di avere/non avere** già in essere altra copertura previdenziale.

Sulla parte eccedente i 15.000 euro di reddito lordo percepito verrà applicata la ritenuta fiscale attualmente prevista per la tipologia di compenso. Il collaboratore, entro il termine di ogni mese, consegnerà il prospetto dell'attività oraria prestata e delle eventuali spese sostenute nonché idonea certificazione sul totale dei compensi di analoga natura ricevuti nel periodo di imposta; la Federazione/il Comitato eroga il compenso con cadenza mensile, entro il giorno dieci successivo al mese di competenza.

Al collaboratore spettano, ricorrendone i presupposti, le detrazioni d'imposta previste per legge ai lavoratori assimilati ai dipendenti.

Con i suddetti corrispettivi si intende soddisfatta ogni e qualsiasi pretesa in relazione all'incarico di cui trattasi, che non darà diritto, alla scadenza dello stesso, alla corresponsione di alcun compenso aggiuntivo/integrativo.

Al collaboratore potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese vive sopportate in esecuzione dell'incarico e preventivamente autorizzate. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei regolari documenti giustificativi e nei limiti previsti dai regolamenti della Federazione che il collaboratore dichiara di conoscere e accettare.

Al collaboratore si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'art. 34, co.1, secondo periodo.

Il Collaboratore ha diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale. L'attività è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6.

Il compenso dovuto sarà erogato tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie dallo stesso di seguito indicate: banca..... intestazione del conto.....IBAN

Art. 9 – Sede di effettuazione della collaborazione e trasferte

Il collaboratore può svolgere la propria prestazione sia nel proprio domicilio che all'interno della sede legale della Federazione/Comitato ma anche eventualmente in impianti sportivi di cui Federazione/Comitato si avvale, in particolare ubicato in Via n°.... ovvero laddove organizza manifestazioni sportive, così come potrà essere richiesta la sua partecipazione a riunioni in altri contesti. Ciò potrà rendere necessaria la presenza del collaboratore in Comune diverso da quello in cui svolge la sua attività lavorativa abituale per cui sarà riconosciuto il rimborso della trasferta debitamente documentata nei limiti previsti dalla Federazione.

Art. 10 - Elezione di domicilio

Il collaboratore dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Art. 11 – Tutela nei luoghi di lavoro

Riguardo all'applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss. mm, le parti si danno reciprocamente atto che l'affidamento delle attività dedotte nel presente incarico avviene nel rispetto di quanto segue:

- a. la conoscenza delle problematiche attinenti all'incarico;
- b. la Federazione/Comitato ha fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività oggetto del presente incarico;
- c. le parti cooperano nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul Lavoro, incidenti sull'attività oggetto dell'incarico.

Il collaboratore si impegna a rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro adottate dalla Federazione.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge ai sensi dell'articolo 6, § 1, lettere b) e c), Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui la Federazione potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, § 1 e 4, Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Alla luce di quanto sopra indicato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del Collaboratore il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Il collaboratore viene incaricato ed autorizzato alla raccolta dei dati personali dei soci, tesserati, utenti, collaboratori e fornitori, effettuato nell'ambito delle finalità istituzionali dell'associazione e nel rispetto della tutela della privacy, secondo le modalità indicate dal responsabile del trattamento dei dati personali. Il collaboratore potrà utilizzare tali dati esclusivamente per le finalità connesse al rapporto tra l'associazione ed il

tesserato, nonché tra il tesserato e l'Ente e/o la Federazione cui risulta tesserato assumendo l'obbligo giuridico alla riservatezza. I dati non potranno pertanto essere utilizzati a titolo personale né potranno essere comunicati o diffusi a terzi se non nei predetti limiti. L'eventuale violazione di tale impegno comporta l'onere di risarcire qualsivoglia danno connesso che l'associazione si troverà a rifondere, ivi incluse le eventuali spese legali che la stessa dovrà sostenere per violazione delle norme in materia di tutela della privacy imputabili al collaboratore. La violazione delle norme in materia di tutela della privacy costituisce altresì clausola risolutiva espressa del presente accordo di collaborazione.

Art. 13 – Sicurezza del lavoratore

Riguardo il D.Lgs. 81/2008 e le successive modificazioni e integrazioni, le parti si danno reciprocamente atto che l'affidamento delle attività dedotte nel presente contratto avviene nel rispetto di quanto segue:

- l'idoneità del collaboratore in relazione alle prestazioni assegnate;
- la Federazione/il Comitato ha fornito dettagliate informazioni sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza esistenti negli ambienti dove verrà svolta l'attività sportiva oggetto del presente contratto;
- i contraenti cooperano nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività oggetto dell'incarico.

Le parti si impegnano a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i collaboratori ed inoltre si informano reciprocamente al fine di eliminare i rischi legati all'attività oggetto del presente contratto.

Articolo 13- Foro competente e Collegio arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente accordo saranno devolute alla competenza del foro di e, per quanto compatibile, al collegio arbitrale costituito secondo i vigenti regolamenti della Federazione italiana di Atletica Leggera.

Articolo 14 - Clausole finali

Le comunicazioni tra le parti saranno effettuate nel domicilio contrattuale e hanno efficacia dall'effettivo ricevimento. Quallsivoglia modifica sarà inefficace per l'altra parte se non previa comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o PEC.

Il presente contratto, che è stato oggetto di analitica e specifica trattativa e costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte dalle parti, annulla e sostituisce ogni altro eventuale precedente accordo tra le stesse e rende inefficaci tutte le precedenti bozze, anche ai meri fini interpretativi della volontà delle parti.

La tolleranza prestata in via di fatto all'inosservanza di una qualsiasi delle norme previste nel contratto non comporta deroga o rinuncia al dettato della norma scritta, cui la parte non adempiente potrà in qualunque momento avvalersi. Le parti dichiarano espressamente di aver predisposto, contrattato e sottoscritto il presente contratto, stabilendone i relativi termini e condizioni di adempimento, in buona fede e secondo il principio di equità.

Impregiudicati gli effetti legali delle prescrizioni e delle decadenze, il mancato esercizio di uno qualsiasi dei diritti e/o delle azioni derivanti dal contratto non costituisce automatica rinuncia ai medesimi, né decadenza o impedimento all'esercizio degli stessi in un qualsiasi successivo momento.

Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso; spese e bolli saranno a carico esclusivo della parte che, con il suo comportamento, ha dato causa alla registrazione.

Laddove una qualsiasi parte del contratto dovesse essere, per qualsiasi motivo posto dall'ordinamento nazionale, nulla e/o annullabile, detta parte sarà considerata inefficace ex lege senza che per questo l'invalidità si trasmetta al resto del contratto e senza che una delle parti possa invocare tale fatto come condizione che, se conosciuta, avrebbe portato la stessa a non concludere il contratto. Le parti si impegnano a ripattuare una clausola che sia in grado di sostituire quella venuta meno, nel rispetto della legge e in maniera da riflettere il loro spirito al momento della sottoscrizione del contratto.

La Federazione/Il Comitato

Il collaboratore

Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342, cod. civ., dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 2 (oggetto del contratto), 5 (durata del contratto e facoltà di recesso), 6 (sospensione del rapporto) (risoluzione anticipata), 8 (compenso del collaboratore) 12 (autorizzazione al trattamento dati), 13 (foro competente e collegio arbitrale).

La Federazione/Il Comitato

Il collaboratore
